

N. 00006/2015 REG.PROV.CAU.  
N. 15512/2014 REG.RIC.  
REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente  
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 15512 del 2014, proposto da:

Anai Associazione Nazionale Avvocati Italiani, *omissis* rappresentati e difesi dagli avv.ti Isabella Maria Stoppani e Giulio Prosperetti, con domicilio eletto presso lo studio di Isabella Maria Stoppani in Roma, via Brenta, 2/A;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n. 170, in G.U. n. 273 del 24.11.2014, nonché di tutti gli atti del sottostante procedimento amministrativo, presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, segnatamente i conseguenti bandi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il proprio decreto n. 6538/2014 di rigetto dell'istanza di misure cautelari provvisorie, proposta dai ricorrenti ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Vista l'istanza di parte ricorrente di riesame del succitato decreto cautelare n. 6538/2014 (depositata in data 7 gennaio 2015) e l'allegata nota del 24.12.2014, della Direzione Generale della Giustizia Civile, indirizzata ai Consigli circondariali dell'Ordine degli Avvocati;

Rilevato che non è possibile, per ragioni organizzative dell'Ufficio, accogliere la richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato di anticipazione della Camera di Consiglio per l'esame collegiale della domanda di sospensiva;

Ritenuto, tuttavia, opportuno riesaminare il succitato decreto monocratico, poiché in alcuni Consigli circondariali dell'Ordine degli Avvocati le operazioni di voto avranno inizio prima dell'udienza cautelare già fissata al 14 gennaio 2015;

Ritenuto quindi di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, per quanto di interesse dei ricorrenti, fino alla suddetta Camera di Consiglio, in cui verrà effettuata la valutazione collegiale della richiesta di sospensione;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di riesame del decreto n. 6538/2014 proposta dalla parte ricorrente e, pertanto, sospende gli effetti del provvedimento impugnato fino alla trattazione in sede collegiale della domanda cautelare alla Camera di Consiglio già fissata al 14 gennaio 2015.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 gennaio 2015.

Il Presidente  
Luigi Tosti

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 07/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)